



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto

TEL.(+39) 0836/801073 - FAX (+39) 0836/805405 - Email ucotranto@mit.gov.it cp-otrant@pec.mit.gov.it

Ordinanza n° 19/2021

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Otranto

- VISTO:** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.30 marzo 1942 n. 327 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTA:** la legge 28 gennaio 1994 n° 84 “riordino della legislazione in materia portuale” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO:** il “nuovo codice della strada” approvato con d.lgs. 30 aprile 1992 n° 285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16/12/92 n° 495;
- VISTA:** l’istanza presentata dallo Stato Maggiore Difesa R.I.S. – C.I.I. 2° Gruppo Autonomo Interforze 4° N.C.R. di Otranto n° SMD/4°NCR/1-0/0792/ d.20.02 in data 12.09.2007 afferente l’assegnazione di un’area interdetta alla sosta ed alla fermata di autoveicoli nella zone prospiciente l’accesso pedonale alle scalette di ingresso della base M.M. in via del Porto;
- CONSIDERATA:** l’esigenza di individuare ulteriori aree di sosta fruibili all’interno dell’ambito portuale salvaguardando, altresì, il fisiologico ricambio dei posti auto al fine di consentirne un corretto uso al maggior numero di utenti;
- VISTA:** la propria ordinanza n° 60/2008 in data 16 settembre 2008 riguardante la disciplina della circolazione stradale e sosta delle autovetture all’interno del Porto di Otranto.
- RITENUTO:** necessario adeguare le aree di sosta in considerazione dei rischi di caduta massi individuati nei pressi delle aree demaniali marittime antistanti le scalette d’ingresso della base Marina Militare in via del Porto.

O R D I N A

Articolo 1

L'articolo 3 dell'Ordinanza n. 60 del 16 settembre 2008 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo è così modificato:

La circolazione dei veicoli in ambito portuale è sottoposta alle seguenti disposizioni, come da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale:

- attraversato il ponte realizzato sul canale di bonifica denominato "Pozzelle", una volta superata la rampa di accesso al nuovo scalo di alaggio, lungo la via del Porto la marcia dei veicoli è limitata ad un unico senso con direzione ponte-stazione marittima;
- lungo la via del Porto, ora Via Guardia Costiera, una volta superata la rampa di accesso allo scalo di alaggio con direzione Stazione Marittima, sul lato destro della carreggiata (lato monte) in prossimità delle scalette di ingresso alla base Marina Militare è interdetta la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo. Nei rimanenti stalli, fino al segnale verticale divieto di fermata - caduta massi, la sosta è libera dalle 06.01 alle ore 21.59 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di quattro ore dalle ore 22.00 alle ore 06.00, come da apposita segnalazione orizzontale e/o verticale. A partire dal segnale verticale di divieto di sosta per caduta massi fino ai limiti della zona demaniale in concessione (area di cantiere) è interdetta la sosta e la fermata a qualsiasi tipo di veicolo.
- L'accesso alla rampa che porta al nuovo scalo di alaggio è vietato a tutti i veicoli salvo che per operazioni di varo e alaggio unità navali. In tal caso, il veicolo potrà sostare lungo la banchina in prossimità dello scalo di alaggio per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare le operazioni di varo o di alaggio ed il conducente del veicolo con a rimorchio l'unità navale o il solo carrello porta barche dovrà prestare la massima attenzione nelle manovre in modo da non arrecare intralcio alla circolazione lungo la rampa e sul tratto di banchina in prossimità dello scalo di alaggio. Sul lato destro della suddetta banchina sono riservati n° 3(tre) stalli per parcheggio veicoli appartenenti ad operatori portuali. Si dispone inoltre il divieto assoluto di fermata per tutti i veicoli su entrambi i lati della carreggiata della rampa che porta allo scalo di alaggio. In uscita dalla rampa di accesso alla zona riservata allo scalo d'alaggio, sul lato destro, sono individuati numero 2 (due) parcheggi riservati ai veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno, come da apposita segnaletica verticale ed orizzontale.
- Lungo la via del Porto ora via Guardia Costiera, una volta superato l'accesso alla rampa che porta allo scalo di alaggio, la sosta dei veicoli è consentita esclusivamente lungo il lato sinistro della carreggiata (lato mare). I primi due parcheggi sono riservati ai veicoli al servizio di persone disabili munite dell'apposito contrassegno, come da apposita segnaletica verticale ed

orizzontale predisposta. In tal senso ulteriori due parcheggi di veicoli al servizio di persone disabili muniti di contrassegno, sono individuati di fronte alla struttura della LNI come da apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Nei rimanenti stalli, sulla stessa carreggiata, salvo non diversamente specificato, la sosta è libera dalle ore 06.01 alle ore 21.59 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di quattro ore dalle 22.00 alle 06.00. La fermata e la sosta dei veicoli è, invece, sempre vietata lungo il lato destro della carreggiata (lato monte), eccetto per i cicli e motocicli nelle zone appositamente delimitate.

- Nell'area compresa tra i 5 metri prima ed i 5 metri dopo la stazione di rifornimento esistente lungo la via Porto di fronte la piazzetta "Eroi del Mare", per ragioni di sicurezza, è vietata la fermata di qualsiasi veicolo.
- Lungo la piazzetta denominata "eroi del mare" il primo rientro di carreggiata sul lato destro numero due stalli sono destinati allo scarico di carburante tramite autobotte asservito al distributore come da segnaletica orizzontale, i rimanenti stalli sono destinati alla sosta libera dalle ore 06.01 alle ore 21.59 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di quattro ore dalle 22.00 alle 06.00. La prima piazzola di sosta di fronte al distributore è riservata alla libera sosta dei veicoli dalle 06.01 alle ore 21.59 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di quattro ore dalle ore 22.00 alle ore 06.00. La seconda piazzola appartenente alla stessa piazzetta è riservata alla sosta di autovetture appositamente autorizzate appartenenti ad operatori portuali, di veicoli al servizio di persone disabili muniti di contrassegno, mentre i rimanenti stalli sono utilizzati per sosta libera dalle 06.01 alle ore 21.59 ed è consentita con disco orario per un tempo massimo di quattro ore dalle ore 22.00 alle ore 06.00 come da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale.
- Lungo la via Porto, sul lato sinistro (lato mare) della carreggiata di fronte alla Stazione Marittima, è individuata un'area in cui è consentita esclusivamente la sosta di autoveicoli appartenenti a personale in servizio delle Forza di Polizia nonché una zona riservata alla sosta di autoveicoli appartenenti a personale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto; le predette aree sono individuate da apposita segnaletica verticale ed orizzontale;
- L'accesso alla via del Porto è sempre vietato ai veicoli che devono imbarcare su traghetti o navi ro-ro attraccati al molo San Nicola ed ai TIR, camion ed autocarri che devono effettuare operazioni doganali e/o commerciali all'interno del varco doganale; detti veicoli potranno giungere sul molo San Nicola attraverso via Cave con provenienza dalla Bretella di Circonvallazione;
- L'accesso delle autovetture alla via Cave, con provenienza dalla Circonvallazione ed in direzione varco doganale, è vietato, fatta eccezione per i veicoli delle Forze di Polizia, per i mezzi espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima sulla base di quanto previsto dal Regolamento di cui all'Ordinanza n. 53/07 citata in premessa nonché per i mezzi destinati all'imbarco su navi traghetto o ro/ro.

- La sosta e la fermata degli autoveicoli è vietata su entrambi i lati della carreggiata della via Cave salvo:
 - per il solo lato destro (lato Stazione Marittima), è consentita la sosta nelle giornate del sabato dalle ore 14.00 alle ore 24.00 e della domenica dalle ore 00.00 alle ore 24.00;
 - un' area lungo il lato sinistro (lato mare) della carreggiata della via Cave, di fronte alla Stazione Marittima, appositamente segnalata, una zona riservata alla sosta di autoveicoli appartenenti a personale in servizio del Corpo delle Capitanerie di Porto;
 - Il transito lungo la stradina esistente sul lato esterno del molo San Nicola, con ingresso dalla via Cave in prossimità degli "archi", è vietato, per motivi di sicurezza, a tutti i veicoli;
 - La fermata e la sosta sul tratto di strada adiacente al varco doganale del porto di Otranto, a ridosso del muraglione del molo San Nicola, zona "archi", è riservata agli automezzi appartenenti alle forze di polizia come da apposita segnaletica orizzontale.

Articolo 2

L'articolo 3 dell'Ordinanza n. 60 del 16 settembre 2008 di quest'Ufficio Circondariale Marittimo è abrogato e sostituito dall'articolo 1 della presente Ordinanza.

Le inosservanze alla presente Ordinanza saranno punite, salvo che il fatto non costituisca reato, a seconda della fattispecie, ai sensi del Codice della Strada per le "strade ed aree aperte all'uso pubblico" ed ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione per le "aree operative".

E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi di informazione.

Otranto, 09 luglio 2021

Firmato Digitalmente da/Signed by:
PIETRO VICEDOMINI
IL COMANDANTE
 In Data/On Date:
 venerdì 9 luglio 2021 10:31:00
P.V. (OP) Pietro VICEDOMINI
 (*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
 ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

Obblighi di pubblicazione assolti ai sensi dell'art. 32 co. 1 della legge 69/2009 mediante inserimento nel sito istituzionale dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto